

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 27 settembre 2004, n. 6309

### **Conferma T.A.R. Campania – Napoli: Il Sezione, 13 novembre 2001, n. 4857.**

*Nel caso di voto espresso per una lista e preferenza per un candidato di lista diversa, è valido il voto di lista e nullo il voto di preferenza.*

*Omissis.*

In relazione alle censure ora dette, osserva la Sezione che, ai sensi dell'art. 57, settimo comma, del T.U. n. 570 del 16 maggio 1960, "sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata".

Si tratta di norma tuttora vigente, non essendo stata abrogata (a differenza, ad esempio, dei primi tre commi dello stesso testo unico) dalla disciplina normativa sopravvenuta e, in particolare, dalla norma abrogatrice di cui all'art. 34 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

In particolare, il legislatore ha inteso far prevalere il voto accordato alla lista rispetto alla preferenza accordata (nel riquadro a quella stessa lista corrispondente) a favore di candidato di altra lista; nella contraddittorietà insanabile tra le due opposte espressioni di voto, si è inteso privilegiare - con scelta che non appare manifestamente irragionevole - il voto accordato alla lista, in quanto avente, evidentemente, maggiore e determinante spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari.

In base a tale preciso dettato normativo, le preferenze accordate al candidato accanto a simboli di lista diversi da quello di appartenenza, che siano stati, però, regolarmente barrati (e in assenza, al contempo, di crocesegno sul simbolo della lista di appartenenza del candidato) sono, quindi, da ritenere inefficaci.

Né rileva in contrario il fatto che entrambi i detti schieramenti politici siano accorpati in uno schieramento unitario, facente capo al candidato sindaco ...; ciò in quanto, anche nell'ambito di tale schieramento - finalizzato a far confluire il voto sul candidato sindaco espresso da quello stesso schieramento - le singole liste mantengono la propria autonomia e individualità ai fini della formazione - attraverso voti di preferenza differenziati - della compagine consiliare.

In base allo stesso art. 57, commi ottavo e nono, del T.U. n. 570/1960, invece, "se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti"; "se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati".

*Omissis.*